

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2021, n. 707

Modifica delle “Linee guida per l’iscrizione nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d’arte di cui all’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011” approvate con Delibera della Giunta regionale del 19 maggio 2015 n. 1017.

L’Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Dott. Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Turismo, dott. Patrizio Giannone, della Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, dott.ssa Gabriella Belviso, e dalla P.O., dott.ssa Domenica Genchi, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, all’art.12 prevede che nei Comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle Città d’arte, o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura in deroga agli orari stabiliti;
- il richiamato art. 12 prevede, inoltre, che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, le Regioni individuino i Comuni ad economia prevalentemente turistica, le Città d’arte o le zone dei territori medesimi, e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la deroga;
- la Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n. 11, in attuazione della l.r. n. 11/2003, ha:
 - individuato i parametri per la definizione dei Comuni turistici e delle Città d’arte in cui, ai sensi del comma 6 dell’art. 18 della medesima norma, gli esercenti attività commerciale potevano determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura, dei propri esercizi, anche in deroga dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva e dalla mezza giornata di chiusura settimanale;
 - istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia;
- l’inserimento nell’elenco, sussistendone i presupposti ed in quel contesto normativo, era determinante al fine di consentire la deroga, a livello comunale, alla disciplina ordinaria in tema di regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali;
- successivamente ha perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, ed è stato conservato solo in quanto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di soggiorno;
- con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, la l.r. n. 11/2003 è stata abrogata e conseguentemente lo è stato anche il Regolamento regionale di attuazione 23 dicembre 2004, n. 11. Poiché detto regolamento stabiliva i criteri per conseguire la qualifica di Comune ad economia prevalentemente turistica e di Città d’arte ed ottenere l’iscrizione nel relativo all’elenco, la sua abrogazione ha determinato un vuoto normativo che impediva di dare attuazione all’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” (GU n.67 del 23.3.2011), medio tempore intervenuto, precludendo ai Comuni pugliesi interessati la possibilità di istituire l’imposta di soggiorno in quanto potenzialmente Comuni ad economia prevalentemente turistica e/o Città d’arte;

- in particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del suddetto decreto legislativo, "I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";
- al fine di ovviare alla rappresentata criticità, con Delibera 19 maggio 2015 n. 1017, la Giunta Regionale ha approvato le "Linee guida per l'iscrizione nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte di cui all'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 23/2011" che contengono e definiscono i criteri di qualificazione e la procedura di iscrizione al relativo elenco;
- ai sensi dell'art. 2 delle Linee guida sono Comuni ad economia prevalentemente turistica quelli in cui è presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall'UNESCO nella lista del patrimonio dell'umanità, ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda turistica e due riferiti all'offerta turistica. I parametri riferiti alla domanda turistica sono:
 - arrivi su popolazione residente: 0,3;
 - presenze su popolazione residente: 2,0;
 - arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
 - presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
 - presenze più popolazione residente su superficie territoriale (kmq): 450.

I Parametri riferiti all'offerta turistica sono:

- capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
- strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,33;
- unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
- addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali: 10%.

In base all'art. 3 delle linee guida sono considerate Città d'arte le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti:

- insieme di edificio di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
- ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
- presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della LR. n. 17/2013 ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
- presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
- presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
- presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente art.2, rapportata alla popolazione della città.

L'art. 4 delle Linee guida dispone inoltre che:

- sono iscritti nell'elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia prevalentemente turistica o di Città d'arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004;
 - ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione nell'elenco.
- con determinazione dirigenziale n. 142 del 13/12/2017, a seguito di ricognizione e verifica della sussistenza dei parametri richiesti dalla DGR n. 1017/2015 per i Comuni già inseriti "nell'elenco cronologico per provincia del registro delle Città d'arte e turistiche (regolamento regionale n.11/2004)",

nonché di ulteriori nuove iscrizioni, è stato approvato l'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte che successivamente è stato implementato con successivi atti dirigenziali. L'elenco è pubblicato nell'area tematica Turismo del portale istituzionale della Regione Puglia alla voce "Albi, elenchi, registri" ed è consultabile al seguente link:

<http://old.regione.puglia.it/web/turismo/elenchi/comuni-ad-economia-prevalentemente-turistica-e-citta-d-arte>.

Dato atto che:

- le linee guida stabiliscono che ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione nell'elenco, e quindi si rende necessario procedere alla verifica della sussistenza attuale dei parametri richiesti ai fini dell'iscrizione;
- i parametri riferiti alla domanda turistica sono calcolati rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la popolazione residente e con la superficie territoriale e che il calcolo è effettuato tenendo conto dei dati relativi all'ultima rilevazione sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall'ISTAT;
- i parametri riferiti all'offerta turistica sono calcolati sulla base degli ultimi dati censuari disponibili nonché delle ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate dall'ISTAT.

Considerato che:

- Le misure sanitarie adottate per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e il rilevante crollo economico determinatosi nel 2020, hanno determinato per la Puglia un drastico calo della domanda turistica pari al meno 46% in termini di arrivi (arrivi internazionali meno 70%) e meno 37% di presenze nel 2020 (Dati di Pugliapromozione);
- si è in una fase in cui non appare ancora chiaro quando la diffusione dell'epidemia da Coronavirus (Covid-19) si arresterà grazie all'introduzione dei vaccini. Fare previsioni su quando potrà davvero riprendere il fenomeno turistico a livello internazionale è pertanto ancora difficile, stante una situazione ancora non stabilizzata dal punto di vista socio-sanitario e di cui non sono ancora chiare le implicazioni socio-economiche di breve, medio e lungo periodo. Ma al di là degli scenari e delle previsioni, la necessità di un cambio di paradigma anche nel turismo era già evidente prima della pandemia in quanto il modello di sviluppo che avevamo conosciuto fino al 2019 poneva già problemi di sostenibilità, anche economica;
- le previsioni ipotizzate per la ripresa (In particolare quella formulata da McKinsey, analogamente ad altre) prevedono due possibili scenari: il primo, più positivo, prevede il rapido contenimento del virus e la ripresa dell'economia turistica con un recupero del 70-80% dei volumi del 2019 entro il 2021 e il risanamento completo entro il 2023; il secondo, al ribasso, prevede per il 2021 il recupero di circa il 60% del volume d'affari del 2019, posticipando oltre il 2023 la ripresa complessiva.

Rilevato che:

- il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 gennaio 2021 ha prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sanitaria pandemica;
- la prospettiva di ripresa della filiera turistica in Puglia, rispetto ai dati del 2019, anche se sostenuta da una prevedibile importante spinta legata alla domanda domestica, è destinata ad essere raggiunta, nei risultati conseguiti nell'anno 2019, non prima del 2023. Secondo l'Organizzazione mondiale del turismo si stima che occorrerà un periodo compreso tra i 2 anni e mezzo e i 4 anni perché il turismo internazionale possa ritrovare il livello del 2019 (analisi economiche a cura del Servizio Imprese e Territorio di SRM);
- in tale contesto e prospettiva, per le motivazioni dettate dalla pandemia, i Comuni già iscritti nell'elenco di cui alla determina dirigenziale n. 142/2017 e ai successivi atti dirigenziali, potrebbero non assicurare la sussistenza dei parametri richiesti dalle Linee guida approvate con DGR n.1017/2015, ovvero riferiti

alla domanda turistica e all'offerta turistica se a base di tali dati venga preso ad anno di riferimento il 2020 o i successivi sino al 2023. Peraltro e per lo stesso motivo i Comuni che vorrebbero iscriversi ex novo al predetto elenco avrebbero le stesse difficoltà atteso che l'ultimo anno di "normalità" è quello riferito al 2019.

Visto:

- il parere favorevole espresso dall'Unione Province d'Italia (UPI Puglia) sulla presente proposta di delibera prodotto con nota prot. n. 116/URPP del 30.03.2021 agli atti della Sezione Turismo al prot. n. 1071 del 30.03.2021 ;
- il parere favorevole espresso dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI Puglia) sulla presente proposta di delibera prodotto con nota prot. n. 265/21 del 31.03.2021 agli atti della Sezione Turismo al prot. n. 1097 del 01.01.2021;

Tutto ciò premesso e considerato sulla base delle ragioni esposte si ritiene necessario procedere a:

- confermare l'iscrizione dei Comuni, presenti alla data di approvazione del presente atto, nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte della Regione Puglia, di cui all'atto dirigenziale n. 142/2017 e ai successivi atti integrativi. Tale elenco è pubblicato nell'area tematica Turismo del portale istituzionale della Regione Puglia alla voce "Albi, elenchi, registri" ed è consultabile al seguente link:
<http://old.regione.puglia.it/web/turismo/elenchi/comuni-ad-economia-prevalentemente-turistica-e-citta-d-arte>;
- stabilire che sino al terzo anno successivo alla dichiarazione di fine emergenza sanitaria pandemica conseguente alla diffusione del virus Covid-19, per le nuove iscrizioni dei Comuni nell'Elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte, i parametri riferiti alla domanda turistica e all'offerta turistica previsti dalle linee guida approvate con DGR n.1017/2015, siano quelli relativi all'annualità 2019;
- sostituire il comma 5 dell'art. 4, delle linee guida approvate con DGR n. 1017/2015 con il seguente: "A decorrere dall'anno 2021 l'elenco è soggetto a revisione quinquennale".

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Dott. Massimo Bray sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. dell'articolo 4, comma 4, lettera k) della l.r. 7/1997 propone alla Giunta di:

- confermare l'iscrizione dei Comuni, presenti alla data di approvazione del presente atto, nell'elenco

dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte della Regione Puglia, di cui all'atto dirigenziale n. 142/2017 e ai successivi atti integrativi. Tale elenco è pubblicato nell'area tematica Turismo del portale istituzionale della Regione Puglia alla voce "Albi, elenchi, registri" ed è consultabile al seguente link:

<http://old.regione.puglia.it/web/turismo/elenchi/comuni-ad-economia-prevalentemente-turistica-e-citta-d-arte> ;

- stabilire che sino al terzo anno successivo alla dichiarazione di fine emergenza sanitaria pandemica conseguente alla diffusione del virus Covid-19, per le nuove iscrizioni dei Comuni nell'Elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte, i parametri riferiti alla domanda turistica e all'offerta turistica previsti dalle linee guida approvate con DGR n.1017/2015, siano quelli relativi all'annualità 2019;
- sostituire il comma 5 dell'art. 4, delle linee guida approvate con DGR n. 1017/2015 con il seguente: "A decorrere dall'anno 2021 l'elenco è soggetto a revisione quinquennale";
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Turismo, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Puglia e ai comuni inclusi, alla data di approvazione del presente atto, nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e' stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, e' conforme alle risultanze istruttorie.

La P.O. "assistenza giuridico- amministrativa turismo"

Dott.ssa Domenica Genchi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL TURISMO

Dott.ssa A. Gabriella Belviso

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO

Dott. Salvatore Patrizio Giannone

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto D. P. G. R. artt.18 e 20 del D. P.G. R. n.443/2015.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Dott. Aldo Patruno

L'ASSESSORE ALLA CULTURA, TUTELA E SVILUPPO DELLE IMPRESE CULTURALI, TURISMO, SVILUPPO E IMPRESA TURISTICA

Dott. Massimo Bay

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Dott. Massimo Bray;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:

- confermare l'iscrizione dei Comuni, presenti alla data di approvazione del presente atto, nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte della Regione Puglia, di cui all'atto dirigenziale n. 142/2017 e ai successivi atti integrativi. Tale elenco è pubblicato nell'area tematica Turismo del portale istituzionale della Regione Puglia alla voce "Albi, elenchi, registri" ed è consultabile al seguente link:
<http://old.regione.puglia.it/web/turismo/elenchi/comuni-ad-economia-prevalentemente-turistica-e-citta-d-arte> ;
- stabilire che sino al terzo anno successivo alla dichiarazione di fine emergenza sanitaria pandemica conseguente alla diffusione del virus Covid-19, per le nuove iscrizioni dei Comuni nell'Elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte, i parametri riferiti alla domanda turistica e all'offerta turistica previsti dalle linee-guida approvate con DGR n.1017/2015, siano quelli relativi all'annualità 2019;
- sostituire il comma 5 dell'art. 4, delle linee guida approvate con DGR n. 1017/2015 con il seguente: "A decorrere dall'anno 2021 l'elenco è soggetto a revisione quinquennale";
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Turismo, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Puglia e ai comuni inclusi, alla data di approvazione del presente atto, nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO